

STATUTO DEL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI ASI - ADEGUATO ALLA L.R. N.19/2013

Articolo 1 - Costituzione

Il "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Napoli" è Ente pubblico economico a norma dell'art. 36 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991.

Esso è costituito ai sensi dell'art. 21 della legge n. 634 del 29 luglio 1957 ed è disciplinato dall'art. 60 del D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978, dall'art. 6 – lettera l – della n. 64 del 1° marzo 1986, dall'art. 36, comma 4, della legge n. 317 del 5 ottobre 1991, dagli artt. 8 e 9 del decreto legge n. 58 dell'11 marzo 1993, dall'art. 2, commi 11 e 12, del d.l. n. 149 del 20 maggio 1993, dall'art. 10, comma 3, del decreto legge n. 123 del 24 aprile 1995, dal decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito in legge n. 341 dell'8 agosto 1995 e dalla legge regionale della Campania n. 19 del 6 dicembre 2013;

Articolo 2 - Denominazione e sede

Il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Napoli" con sigla abbreviata "Consorzio ASI di Napoli".

La sede legale è fissata nel Comune di Napoli in Via Domenico Morelli n. 75

Con deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio la sede consortile potrà essere trasferita altrove e potranno essere costituite sedi secondarie e rappresentanze.

Articolo 3 - Soggetti consorziati

Al Consorzio ASI possono partecipare la Regione, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici territoriali, i consorzi di operatori e le società consortili operanti in ambito locale.

Possono, altresì, partecipare al Consorzio ASI anche le associazioni di imprenditori interessate alle problematiche dello sviluppo e dei servizi, nonché istituti bancari e finanziari operanti sul territorio.

Le domande di ammissione a far parte del Consorzio da parte di eventuali nuovi soggetti, dovranno essere corredate dei provvedimenti formali dei competenti organi del soggetto istante in ordine all'accettazione integrale ed incondizionata del presente Statuto, con la conseguente assunzione degli obblighi di sottoscrivere e versare le quote del fondo consortile e di corrispondere il contributo annuale nelle spese di funzionamento del Consorzio, il tutto negli importi e con le modalità di versamento stabiliti dal Consiglio Generale del Consorzio stesso.

Le quote di partecipazione al fondo consortile dei soggetti consorziati aventi, comunque, ambiti di competenza e di intervento ultra comunali, saranno di maggiore importo rispetto a quelle dei soggetti consorziati con ambiti di competenza e di intervento a livello comunale.

Le quote di partecipazione al fondo consortile dei Comuni aventi nel proprio territorio un'area o un nucleo industriale, in tutto o in parte, saranno di maggiore importo rispetto a quello delle quote di partecipazione degli altri Comuni consorziati.

Le stesse verranno stabilite dal Consiglio Generale anche ai fini della rappresentanza in seno al medesimo.

Articolo 4 - Durata

Il Consorzio ha la durata fino al 01.04.2051 che potrà essere prorogata alla scadenza secondo le modalità previste dalle norme vigenti per le modifiche statutarie.

Articolo 5 - Finalità

Il Consorzio promuove, sulla base delle linee guida fornite dal Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese ed esercita le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzature ambientali delle aree in esse comprese, le espropriazioni dei suoli e le eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, nonché gli atti di assegnazione degli impianti e di servizi consortili. Il consorzio attiva le consulenze ed i servizi reali alle imprese.

A tale scopo, il consorzio adotta propri piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali, nei quali sono indicati anche gli impianti e le infrastrutture, idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, in conformità all'articolo 2, commi 11, 11 bis e 11 ter del decreto-legge 149/1993, convertito con modificazioni dalla legge 237/1993.

Il consorzio adotta propri programmi di sviluppo finalizzati alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale.

In particolare, il consorzio:

- a) progetta, realizza e gestisce gli spazi, gli immobili ed i servizi essenziali all'insediamento ed al lavoro delle imprese, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni destinati alle attività collettive, al verde pubblico ed ai parcheggi, ai rustici industriali, ai centri commerciali e di servizi, in conformità alla vigente disciplina urbanistica;

- b) progetta, realizza e gestisce all'interno degli agglomerati industriali gli impianti di depurazione degli scarichi, di trattamento delle acque, le reti idriche di acqua potabile e riciclata, le reti fognanti, i pozzi di attingimento di acqua di falda;
- c) progetta, realizza e gestisce, salvo diverse disposizioni di legge, gli impianti di produzione e di approvvigionamento di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale, di fonti energetiche rinnovabili, a servizio delle aree industriali e delle aziende insediate;
- d) gestisce, anche in accordo con gli enti competenti, le opere di urbanizzazione, i beni, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascun agglomerato industriale, con particolare riferimento alla rete stradale, ai sistemi di trasporto ed alla mobilità sostenibile, alla manutenzione del verde, alla vigilanza ed alla sicurezza interna, alla raccolta dei rifiuti, ai servizi antincendio, alle reti di monitoraggio per inquinanti, alla raccolta e divulgazione di dati meteorologici, alla cartellonistica, agli impianti sportivi;
- e) promuove le attività in favore della qualità del lavoro in ciascun agglomerato, quali a titolo esemplificativo i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga, i servizi postali, di lavanderia e di farmacia, gli asili nido e le scuole, le attività centralizzate di formazione, di conciliazione dei tempi casa-lavoro, gli sportelli bancari, i servizi di ristorazione, la realizzazione e la gestione di strutture di ospitalità e dei centri - congressi;
- f) cura le attività indirette utili per concorrere al rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. n. 19/2013;
- g) incentiva lo sviluppo di risorse immateriali predisponendo, anche in partenariato progetti finalizzati all'aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali nella forma dei centri di servizi alle imprese e con l'ideazione del marchio distrettuale di qualità, oppure con altre iniziative che perseguono lo stesso obiettivo, nonché progetti per la formazione delle figure professionali maggiormente coinvolte nella realizzazione degli obiettivi del Programma di Sviluppo e di ogni ulteriore azione coerente con le previsioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 19/2013;
- h) favorisce i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità, nell'assegnazione delle aree, agli stabilimenti contigui già insediati nell'area interessata;
- i) adotta lo schema di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali;
- j) individua aree da destinare agli insediamenti delle piccole e medie imprese, delle attività artigianali e di servizio, comprese quelle professionali, ai sensi dell'art. 8, comma 15 della L.R. 19/2013;
- k) provvede all'espropriazione di aree e immobili necessarie a realizzare il piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali;
- l) ha facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per imprese industriali o artigianali senza la maggiorazione di prezzo e senza la possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, se l'assegnatario non realizza lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla data di assegnazione. Il consorzio ha altresì la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati, se la cessazione dell'attività industriale o artigianale è avvenuta da oltre tre anni;
- m) attesta la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del relativo piano;
- n) elabora la proposta di programmi di sviluppo di durata triennale, sentite le associazioni industriali più rappresentative.

Il Consorzio cura la realizzazione di progetti e di programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente, anche attraverso reti di imprese e promuove comportamenti di sviluppo sostenibile e la diffusione di indicazioni delle migliori tecniche disponibili per favorire la prevenzione dell'inquinamento ed il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali delle zone industriali. A tal fine il Consorzio:

- a) definisce con i comuni nei cui territori ricadono gli agglomerati industriali gli accordi per attivare lo sportello unico delle imprese, come unica struttura responsabile dell'intero procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi;
- b) persegue le riduzioni delle emissioni climalternanti e dei rifiuti, la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, il riciclo di acque reflue ed il loro riuso ai fini industriali e di antincendio, il risparmio di acqua potabile;
- c) favorisce l'applicazione di strumenti di monitoraggio per la conoscenza sistematica delle caratteristiche qualitative del territorio e per la verifica dell'andamento di indicatori di prestazioni definite;
- d) ricerca le forme di finanziamento, gli strumenti di incentivazione o la semplificazione burocratica

che premiano le organizzazioni in linea con gli orientamenti della strategia ambientale;

- e) concorre al miglioramento della raccolta, della separazione e del recupero dei rifiuti e, altresì, sostiene lo sviluppo e l'organizzazione dei mercati locali, del lavoro e la creazione di filiere locali;
- f) provvede all'adeguamento della dotazione infrastrutturale e alle specifiche esigenze delle attività economico-imprenditoriali dei consorziati;
- g) attua le azioni per il sostegno dei livelli occupazionali e per la formazione delle risorse umane locali, anche mediante accordi con le università e con gli istituti di ricerca;
- h) intraprende iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori;
- i) progetta e realizza i rustici industriali da assegnare a condizioni agevolate ai giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive, anche mediante agevolazioni relative alle spese correnti dovute per la gestione e la manutenzione delle aree consortili;
- j) progetta, realizza e gestisce, salvo diversa disposizione di legge, gli impianti di produzione e di distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, a servizio delle aziende insediate nelle aree industriali di competenza;
- k) assume qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, il Consorzio e la Regione Campania, per concorrere al rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi, curano i seguenti sistemi:

- a) la promozione della cultura dell'aggregazione, intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di educazione e di formazione;
- b) la promozione dell'immagine dell'agglomerato-distretto, intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all'interno l'identità della comunità distrettuale ed all'esterno il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;
- c) l'aumento della capacità di innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d) il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della filiera produttiva;
- e) l'aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguono lo stesso obiettivo;
- f) la creazione e lo sviluppo di strutture e di risorse, come i centri di servizi alle imprese ed i marchi collettivi di qualità, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;
- g) lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso l'attività di istruzione e di formazione mirata;
- h) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
- i) l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando è connessa con l'aumento della capacità di regia degli insediamenti nell'agglomerato;
- j) lo stimolo e lo sviluppo di opere o di sistemi infrastrutturali ed impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;
- k) il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali;
- l) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
- m) il miglioramento della qualità della vita nei contesti imprenditoriali.

Il Consorzio, in armonia e in coerenza con le linee di politica industriale della Regione, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) l'attività di animazione territoriale, ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali ed a supporto dei progetti imprenditoriali;
- b) verifica la compatibilità dei progetti di iniziativa pubblica e privata con le finalità del presente Statuto e con le linee strategiche del programma per ammetterli alle risorse regionali;
- c) l'attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per i distretti produttivi ed, in particolare, di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;
- d) adotta il programma di sviluppo e cura il controllo dello stato di attuazione;
- e) è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità;
- f) può erogare servizi, anche non rivolti alle imprese;
- g) può predisporre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, i progetti finalizzati all'aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali nella forma dei centri di servizi alle imprese e con l'ideazione del marchio distrettuale di qualità, oppure con altre iniziative che perseguono lo stesso obiettivo;
- h) incentiva, anche mediante accordi con le scuole, le università e gli istituti di formazione, progetti per la formazione delle figure professionali maggiormente coinvolte nella realizzazione degli

obiettivi dei programmi di sviluppo.

Articolo 6 - Qualificazione delle aree industriali

Le aree industriali previste nel Piano di assetto sono assimilate ai distretti produttivi previsti nell'articolo 1 comma 366 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Il Consorzio ASI, in conformità agli indirizzi regionali in materia, intende qualificare le aree del proprio Piano come Apea, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ovvero dotate di requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, di sistemi tecnologici e di servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria per garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali ed il risparmio energetico.

Articolo 7 - Programmi di sviluppo

Il Consorzio ASI, sentite le associazioni industriali più rappresentative, elabora la proposta di Programma di Sviluppo di durata triennale.

Il Programma, approvato dal Consiglio Generale, viene sottoposto alla Giunta Regionale che, valutata la conformità ai propri indirizzi, può approvarlo, anche parzialmente, in relazione alle risorse da concedere. Il Programma di Sviluppo prevede la valorizzazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale, per l'implementazione del benessere della comunità residente nei territori di competenza consortile, coerentemente con la diffusione delle attività imprenditoriali già presenti e radicate negli agglomerati industriali.

Il contenuto del Programma di Sviluppo sarà conforme ai criteri di cui all'art. 14 della legge regionale n. 19/2013.

Articolo 8 - Assegnazione e vendita di immobili consortili

Avvalendosi delle funzioni amministrative ad esso riservate, il Consorzio ASI promuove l'espropriazione di aree ed immobili necessari ai fini dell'attrezzatura della zona e della localizzazione di attività industriali e di servizi e può, quindi, vendere o cedere in uso ad imprese industriali e di servizi le aree e gli immobili che il Consorzio ASI abbia a qualsiasi titolo acquisito.

Per il raggiungimento degli anzidetti scopi, il Consorzio ASI può assumere qualunque iniziativa idonea quale, ad esempio, concorrere a bandi, contrarre mutui, ricorrere a forme di finanziamento con risorse private.

L'assegnazione e la vendita degli immobili consortili necessari per la realizzazione di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi, sono disposte dal Comitato Direttivo nei tempi e con le modalità stabilite dal Regolamento consortile.

Il possesso dell'immobile assegnato potrà essere trasferito anticipatamente alla vendita.

Il contratto di trasferimento di proprietà degli immobili non potrà essere stipulato se l'acquirente non avrà accettato il Regolamento per la gestione delle infrastrutture e sottoscritto il connesso contratto per la fornitura dei servizi.

Articolo 9 - Riacquisto - riacquisizione

Ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di riacquisto degli immobili ceduti, equivalgono a cessazione dell'attività produttiva: 1) l'utilizzazione dell'immobile ceduto per l'esercizio di un'attività diversa da quella indicata nel piano industriale valutato dal Comitato Direttivo al momento dell'assegnazione o nell'ulteriore piano industriale che l'assegnatario abbia successivamente sottoposto alla positiva valutazione del Comitato Direttivo; 2) la cessione a terzi della proprietà e della disponibilità dell'immobile, in mancanza del parere positivo espresso dal Comitato Direttivo sul piano industriale del sub-cessionario.

Il parere positivo all'eventuale sub-cessione è da intendersi risolutivamente condizionato alla mancata attivazione dell'attività del sub-cessionario entro i tempi previsti nel piano industriale oggetto di parere.

L'assenso del Consorzio ASI alla sub-cessione degli immobili è subordinato all'accettazione, da parte del sub-cessionario, del Regolamento per la gestione delle infrastrutture ed alla sottoscrizione del connesso contratto per la fornitura dei servizi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai suoli destinati ad attività industriali originariamente acquisiti da un soggetto pubblico diverso dal Consorzio ASI in aree industriali che, in forza di pattuizioni, afferiscono alla competenza gestionale del Consorzio ASI.

In ogni caso, sulla base delle direttive regionali in materia, la disciplina del riacquisto/riacquisizione deve essere sistemata nel Regolamento consortile.

Articolo 10 - Piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali

Il Consorzio ASI adotta il piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali.

Il piano, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture, idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato in via preliminare dal Consiglio Generale del Consorzio ASI.

La procedura di approvazione del Piano è fissata dall'art. 8 della L.R. n. 19/2013.

I comuni interessati adeguano entro sei mesi i propri piani urbanistici alle previsioni del Piano, una volta approvato.

Gli impianti e gli interventi previsti nel Piano in funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature del territorio consortile sono indifferibili ed urgenti.

Le espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il Piano sono effettuate dal Consorzio ASI. Il Consorzio ASI può concludere accordi, ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii., con i comuni dotati di aree industriali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici o di Piani di Insediamenti Produttivi, acquisendo la gestione delle suddette aree.

Tali aree, previa presa d'atto del Consiglio Generale, entrano a far parte dei Piani di Assetto del Consorzio ASI.

Il Consorzio ASI può, altresì, concludere accordi con i comuni, con le modalità di cui al comma precedente, che, in quanto assegnatari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, finalizzati allo sviluppo ed all'infrastrutturazione delle aree industriali, intendono avvalersi del Consorzio ASI per le attività di progettazione e realizzazione delle opere finanziate.

Articolo 11 - Beni patrimoniali

I beni patrimoniali del Consorzio ASI sono dati da tutte le infrastrutture, impianti, fabbricati ed opere realizzate con contributi, totali o parziali, dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Campania.

Fanno pure parte, o potranno far parte, dei beni patrimoniali eventuali infrastrutture, impianti, fabbricati ed opere comunque realizzate e che la Regione Campania intendesse trasferire al Consorzio ASI. Entreranno a far parte dei beni patrimoniali eventuali lasciti sia di Enti pubblici che di soggetti privati.

Articolo 12 - Fondo consortile

I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti dal Fondo Consortile, dai Beni patrimoniali del Consorzio e specificamente il Fondo Consortile è costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con questi contributi, in particolare costituiscono il Fondo consortile:

- a) i corrispettivi conseguiti in relazione alle attività svolte dal Consorzio anche ex art. 4 della legge regionale n. 19/2013;
- b) i conferimenti effettuati a qualsiasi titolo dai partecipanti al momento della loro costituzione ed annualmente nella misura che il Consiglio Generale del Consorzio provvederà a determinare in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di Esercizio, avendo cura di stabilire modalità e tempi di versamento, in conformità a quanto previsto dalla vigente legge regionale. Il contributo nelle spese di funzionamento dei soggetti consorziati aventi comunque ambiti di competenza e di intervento ultra comunali sarà di un importo maggiore di quello dei soggetti consorziati con ambiti di competenza e di intervento a livello comunale. Il contributo nelle spese di funzionamento del Consorzio dei Comuni consorziati aventi nel proprio territorio un'area o un nucleo industriale, in tutto o in parte, sarà maggiore di quello degli altri Comuni consorziati..
- c) gli impegni di sottoscrizione delle quote di partecipazione assunti dagli Enti pubblici, purché adottati con atto formale dall'Organo Esecutivo e ritualmente comunicati al Consorzio.

Costituiscono beni patrimoniali del Consorzio tutte le risorse economiche del Consorzio, l'insieme delle attività e passività del soggetto consortile e specificamente:

- a) i contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea e da qualsiasi altro Ente;
- b) i fondi straordinari statali, degli Enti Locali, della CEE e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali;
- c) gli interessi sugli investimenti finanziari;
- d) le donazioni e lasciti di qualsiasi genere;
- e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile.

Articolo 13 - Proventi

I proventi del Consorzio ASI sono costituiti:

- a) dalle rendite del fondo consortile;
- b) dalla gestione dei beni patrimoniali di proprietà;
- c) dal realizzo per le vendite e dai canoni per la concessione in locazione di aree e rustici industriali;
- d) dai proventi della gestione dei vari servizi esistenti e funzionanti della zona e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio ASI a favore delle imprese;
- e) dal contributo annuale della Regione Campania di cui all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 19 del 06 dicembre 2013;
- f) da altri eventuali contributi di Enti o di privati;
- g) dai proventi derivanti dalla amministrazione dei fondi di cui alle precedenti lettere;
- h) dal contributo di dotazione annuale dei soggetti consorziati.

Il contributo di dotazione annuale, di cui alla lettera h) del comma 1°, è ripartito tra i consorziati, in misura proporzionale alle quote di partecipazione al fondo consortile ai sensi dell'art. 12.

Articolo 14 - Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono :

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) l'Organismo indipendente di valutazione, unico per tutti i consorzi ASI della regione Campania, così come previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2013.

Articolo 15 - Composizione del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da non più di n. 1 rappresentante per ogni consorziato avente documentata esperienza in materia economica, amministrativa ed industriale.

Il Consiglio Generale scade ogni cinque esercizi e i suoi membri possono essere confermati alla scadenza solo per un ulteriore quinquennio.

Se il soggetto consorziato, tempestivamente e formalmente invitato dal Consorzio a provvedere, non abbia nominato alla scadenza il proprio rappresentante o non abbia confermato il precedente, quest'ultimo si intende a tutti gli effetti decaduto.

In caso di impedimento, dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio Generale, il soggetto consorziato che lo ha nominato dovrà provvedere alla surroga o alla sostituzione con un altro rappresentante la cui durata in carica cessa, comunque, alla scadenza del Consiglio Generale.

La rappresentanza dei consorziati nel Consiglio Generale è attribuita in rapporto proporzionale alle quote ed impegni di sottoscrizione dei singoli soggetti pubblici consorziati.

E' comunque garantita la presenza in Consiglio Generale per i soggetti consorziati aventi, comunque, ambiti di competenza e di intervento ultra comunali e tutti i Comuni nel cui territorio sono localizzati in tutto o in parte, un'area o un nucleo di industrializzazione atteso anche l'obbligo a loro carico di sottoscrivere una quota di partecipazione superiore a quella degli altri consorziati secondo le modalità che stabilirà il Consiglio Generale.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale:

- a) in ogni sua riunione preventivamente prende atto della sua regolare costituzione e composizione;
- b) prende atto della nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale di un membro del Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2013;
- c) elegge il Presidente del Consorzio anche al di fuori dei componenti dello stesso, tra le persone con comprovate capacità manageriali e gli altri componenti del Comitato Direttivo ai sensi della precitata norma regionale. Al presidente sono attribuite le ordinarie funzioni di legale rappresentanza;
- d) elegge ai sensi del richiamato art. 3, comma 2, lettera e), i membri del Collegio dei Revisori dei conti di sua competenza scelti fra gli iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei conti o dei Dottori Commercialisti;
- e) adotta in via preliminare lo schema di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali ai sensi del 1° comma dell'art. 8 della citata legge regionale;
- f) adotta entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio in corso e lo trasmette, tramite l'assessore regionale competente, entro il termine di quindici giorni dall'approvazione, alla Giunta regionale per il controllo;
- g) approva il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, osservando le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge regionale della Campania n. 19/2013;
- h) delibera l'ammissione di nuovi consorziati e le eventuali conseguenti variazioni della composizione di esso stesso Consiglio Generale e del fondo consortile;
- i) delibera ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f), della succitata legge regionale n. 19/2013, le indennità di presenza per i propri membri, nonché le indennità di carica per il Presidente, per i componenti del Comitato Direttivo, e per i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- j) delibera l'adozione dello Statuto e le sue eventuali modifiche;
- k) delibera con la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati ad esso Consiglio Generale aventi diritto al voto l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina del liquidatore;
- l) propone e dichiara la decadenza dei membri di esso Consiglio Generale e del Comitato Direttivo;

m) stabilisce il numero dei componenti del comitato direttivo, nell'ambito dei limiti fissati dalla vigente legge regionale

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno e cioè entro il mese di aprile ed entro il mese di settembre.

Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame di problemi urgenti e rilevanti, e ogni qualvolta che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri aventi diritto al voto o dal Collegio dei Revisori dei conti.

Il Consiglio Generale è convocato mediante lettera raccomandata e/o PEC ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti spedita almeno otto giorni prima di quello della convocazione.

In caso di urgenza la convocazione avverrà a mezzo fax, telegramma o mail spediti almeno tre giorni prima di quello della convocazione.

Il Consiglio Generale dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio.

Al termine di ogni mandato, il Consiglio Generale, ai fini della sua ricostituzione, è sempre convocato dal Presidente uscente ovvero da chi ne fa le veci.

Articolo 17 - Comitato Direttivo - composizione - compiti

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, secondo quanto stabilito dal consiglio generale, compreso il Presidente del consorzio ASI, che ne fa parte e lo presiede; un membro dello stesso comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale della Campania, su proposta dell'assessore regionale competente. Al comitato direttivo sono attribuiti i compiti di cui all'art.3 della legge regionale n.19/2013.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente per il tramite del Direttore che partecipa alla seduta degli Organi collegiali con le funzioni di segretario senza diritto di voto.

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio.

Articolo 18 - Sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo

Il Consiglio Generale è validamente riunito:

- in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei membri del Consiglio stesso aventi diritto al voto.
- in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei detti membri.

Il Comitato Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri del Comitato stesso aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti aventi diritto al voto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente del Consorzio.

Alle sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo assiste, con funzioni di Segretario, il Direttore del Consorzio o chi ne fa le veci.

Articolo 19 - Assenze alle sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo - Sanzioni

I componenti del Consiglio Generale i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, ordinarie o straordinarie, decadono dalla carica.

Decadono altresì dalla carica i componenti del Comitato Direttivo i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive dello stesso.

In ambedue i casi la decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza avanzata dal Consiglio stesso, dal Comitato Direttivo o da un sesto dei componenti di detti organi, valutate le eventuali giustificazioni dell'interessato. Il Consiglio Generale che dichiara la decadenza di cui al secondo comma del presente articolo provvede contestualmente alle nomine sostitutive per quanto di sua competenza.

Il Presidente, subito dopo la dichiarazione da parte del Consiglio Generale della decadenza di cui al primo comma del presente articolo, richiede al soggetto consorziato di provvedere per la sostituzione.

Articolo 20 - Presidente del Consorzio - elezione - compiti

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale, anche al di fuori dei componenti dello stesso, tra persone di comprovate capacità manageriali a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ed è proclamato Presidente quello che riporta la maggiore preferenza numerica. Qualora la prima convocazione sia andata deserta l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni nella quale si procede a nuova votazione, con le stesse modalità, purché sia presente la metà più uno dei membri del Consiglio Generale.

Al Presidente sono attribuite le ordinarie funzioni di rappresentanza anche processuale dell'Ente.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal membro più anziano del Comitato Direttivo.
Il Presidente dura in carica cinque esercizi e può essere rieletto più volte.

Articolo 21 - Il direttore generale

A tutti gli uffici del Consorzio sovrintende il direttore generale che sovrintende alla gestione dell'Ente e alla disciplina del personale garantendo il buon andamento degli uffici e dei servizi, l'attuazione dei decreti consortili e l'efficiente funzionamento del Consorzio.

Partecipa, con funzioni di segretario, alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.

Infine, svolge le attività e le funzioni che, in ordine ai singoli atti o a categorie di atti, gli vengono delegate dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Generale.

Articolo 22 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da un Presidente, iscritto nel registro dei Revisori Contabili, nominato dal Consiglio Regionale, e da due membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dal Consiglio Generale del Consorzio scegliendo fra gli iscritti nel suddetto registro dei revisori contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Napoli.

Il Collegio dei Revisori dei conti svolge il controllo interno sull'attività del Consorzio.

Il Collegio dei Revisori dei conti controfirma il bilancio di esercizio, redigendo su di esso la propria relazione, controfirma le dichiarazioni fiscali facenti carico al Consorzio e fornisce alla Giunta Regionale della Campania le informazioni che questa intende acquisire sull'attività del Consorzio.

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale ed alle riunioni del Comitato Direttivo.

Ai fini di cui innanzi i componenti del collegio sono informati delle convocazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.

Il Revisore il quale, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio consortile a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.

La decadenza, previa comunicazione del Presidente del Collegio al Presidente del Consorzio, è pronunciata dal Consiglio Generale per i membri di sua nomina.

Qualora la decadenza si verifica a carico del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente del Consorzio ne informa il Presidente del Consiglio Regionale della Campania per i provvedimenti di competenza.

I Revisori dei conti che non assistono senza giustificato motivo alle sedute del Consiglio Generale o, durante un esercizio consortile, a quattro riunioni del Comitato Direttivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Generale su proposta del Presidente del Consorzio.

In caso di rinuncia o di decadenza di un Revisore dei conti trovano applicazione, ad eccezione che per il Presidente del Collegio, le norme del Codice Civile in materia di sostituzione dei sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 23 - Uffici

In relazione alle attività del Consorzio, trovano applicazione, in quanto compatibili le disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Con regolamento consortile sono definite le regole procedurali per i procedimenti di competenza del Consorzio e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti.

Il Consorzio ASI disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione, professionalità, responsabilità ed amministrazione per obiettivi.

Il regolamento definisce anche i requisiti minimi previsti per ciascuna figura contemplata dalla pianta organica.

Il Consorzio ASI tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori in conformità alle norme vigenti.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dallo Statuto dei lavoratori e dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Ai dirigenti sono attribuite le funzioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e sono perciò responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Articolo 24 - Ineleggibilità e decadenze

Non può essere eletto Presidente del Consorzio o componente del Comitato Direttivo del medesimo né nominato componente del Consiglio Generale dello stesso, e se nominato o eletto decade dal suo ufficio, colui per il quale ricorre anche una sola delle condizioni di cui all'art. 2382 Codice Civile.

Non può essere nominato o eletto componente del Collegio dei Revisori dei Conti, o se nominato ed eletto decade dal suo ufficio, colui che si trova in una sola delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti affini dei componenti del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo del Consorzio entro il quarto grado e coloro i quali sono legati al Consorzio - o alle società da questo controllate - da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili o dall'Albo dei Dottori Commercialisti,

è causa di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti del Consorzio.

La carica di Presidente del Consorzio è incompatibile con quella di Amministratore di Aziende operanti nelle aree e nei nuclei industriali consortili.

Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio Generale, o di membro del Comitato Direttivo non possono essere ricoperte da coloro i quali sono legati al Consorzio da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato retribuito.

Altre cause di ineleggibilità, di decadenza o di incompatibilità potranno essere stabilite dal Consiglio Generale e, comunque, restano ferme quelle disposte dalla legge.

Articolo 25 - Organismo indipendente di valutazione

L'organismo indipendente di valutazione – organismo unico per tutti i Consorzi della Campania – è composto da tre membri di elevata professionalità ed esperienza maturata nell'ambito del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti per legge.

L'Organismo è nominato con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, lett. D) della L.R. n. 19/2013. L'Organismo dura in carica cinque anni, ha sede presso l'assessorato regionale competente ed esercita in piena autonomia tutte le attività ad esso attribuite dalla citata L.R. n. 19/2013.

Le spese dell'Organismo, previste nei limiti della normativa vigente, gravano annualmente in quota parte sul bilancio del Consorzio ASI.

Articolo 26 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre.

Il bilancio di esercizio, completo dei suoi allegati e formato ai sensi di legge, è approvato dal Consiglio Generale entro il 30 aprile dell'anno successivo, su predisposizione del Comitato Direttivo, da effettuarsi trenta giorni prima.

Il piano economico-finanziario, completo di una relazione esplicativa e formato ai sensi di legge e degli indirizzi della Regione Campania, è approvato dal Consiglio Generale entro il 31 gennaio dell'anno di competenza su predisposizione del Comitato Direttivo da effettuarsi 30 giorni prima.

In ogni caso, il Piano Economico Finanziario deve obbligatoriamente prevedere il pareggio del conto economico, anche mediante l'utilizzo di riserve di capitale.

Per comprovate e motivate esigenze, i termini di cui ai precedenti commi 2) e 3) possono essere differiti di sessanta giorni.

Articolo 27 - Vigilanza

Il controllo interno sull'attività del Consorzio spetta al Collegio dei Revisori dei conti.

La vigilanza sul Consorzio - ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 - comma 4 - della legge n. 317/91 e successive modifiche ed integrazioni, e degli artt. 5 e 6 della legge regionale della Campania n. 19/2013 - è esercitata dalla Giunta Regionale della Campania, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei conti, e tende a verificare il rispetto da parte dell'Ente consortile delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore e della pianificazione territoriale.

Articolo 28 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con la pubblicazione sul BURC.

Articolo 29 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla leggi nazionali e della Regione Campania in materia di Consorzi industriali.